COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 40

Riunione del 11 aprile 2012

Sono presenti:	- Avv. Costanza	Acciai	- Presidente
	- Avv. Thomas	Martone	- Vice Presidente
	- Avv. Andrea	Ordine	- Componente

38.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- PISANI Massimo – Presidente p.t. Polisportiva La Verbena
- POLISPORTIVA LA VERBENA - in persona Presidente p.t.

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

PISANI Massimo, *per aver, in violazione degli artt. 10-bis e 17 dello Statuto Fipav nonchè dell'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV consentito all'atleta Laura Botti, tesserata presso il sodalizio IUS PALLAVOLO AREZZO, di prendere parte alle gare nn. 1005 (del 26/11/2011) e 1012 (del 6/12/2011);*

POLISPORTIVA LA VERBENA, in persona Presidente p.t. *per aver, in violazione degli artt. 10-bis e 17 dello Statuto Fipav nonchè dell'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV consentito all'atleta Laura Botti, tesserata presso il sodalizio IUS PALLAVOLO AREZZO, di prendere parte alle gare nn. 1005 (del 26/11/2011) e 1012 (del 6/12/2011);*
La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 11 Aprile 2012 ove nessuno compariva.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi due per il Pisani e di comminazione di una multa pari ad € 300,00 per il sodalizio;
- Preso atto delle argomentazioni difensive svolte dagli incolpati con memoria indirizzata alla Procura Federale;

Premesso che

- I fatti di cui al capo di incolpazione non solo non sono stati oggetto di contestazione, ma, candidamente ammessi dal sig. Pisani, appaiono provati *per tabulas*;
- Ed, invero, risulta provato che l'atleta Laura Botti, regolarmente tesserata presso il sodalizio IUS PALLAVOLO AREZZO abbia partecipato, nelle fila della POLISPORTIVA LA VERBENA alle gare del campionato provinciale di Prima Divisione Femminile n. 1005 del 26/11/2011 e n. 1012 del 6/12/2011;
- Dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale è stata esclusa qualsiasi responsabilità disciplinare, anche solo a livello concorsuale, sia dell'atleta medesima che dell'allenatore e dei capitani del sodalizio che ha schierato in campo la Botti avendo gli stessi fatto legittimo affidamento sulle rassicurazioni del Presidente Pisani circa la regolarità di trasferimento dell'atleta;
- quest'ultimo, unico titolare della "smart card" che consente l'accesso e le operazioni telematiche per effettuare i trasferimenti/prestiti delle atlete, ha espressamente confermato tale circostanza nella propria memoria difensiva, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità dell'accaduto dovuto, a dire del Presidente, da un errore personale di valutazione circa l'esecuzione di tutte le formalità per un corretto perfezionamento del trasferimento commesso in totale buona fede;
- sebbene la natura e le modalità di consumazione dell'illecito disciplinare affermino la piena responsabilità in capo all'incolpato Pisani e al Sodalizio POLISPORTIVA LA VERBENA, la sanzione afflittiva deve essere comminata tenendo conto del contegno processuale tenuto dagli incolpati;
- l'aver ammesso le proprie responsabilità scusandosi per l'accaduto e l'aver fornito prove a discarico di altri tesserati apparentemente coinvolti nella realizzazione dell'illecito disciplinare deve essere positivamente valutato nella determinazione della sanzione da infliggere.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Massimo Pisani la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno e delibera di infliggere a carico del sodalizio POLISPORTIVA LA VERBENA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., per responsabilità ex art. 55, n. 3 lett. A) Reg. Giur. la multa di € 200,00.

Roma, 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai